

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 marzo 1997

Rilevazione dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

(GU n.76 del 2-4-1997)

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 23 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1996, recante la "prima classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari", che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere alla rilevazione;

Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996 in base al quale la prima rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi deve essere pubblicata entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto recante la prima classificazione delle operazioni per categorie omogenee;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1 ottobre 1996-31 dicembre 1996 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1 ottobre 1996-31 dicembre 1996, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1997, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1 gennaio 1997-31 marzo 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1997

Il Ministro: Ciampi

Allegato A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto.

Periodo di riferimento della rilevazione: 1 ottobre-31 dicembre 1996

Applicazione fino al 30 giugno 1997

Categorie di operazioni	Classi di importo (in milioni)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1) (**)	fino a 10 oltre 10	16,18 13,19
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalla banche (2) (**)	fino a 10 oltre 10	12,90 11,25
Factoring (3)	fino a 100 oltre 100	13,88 11,91
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)	-	16,12
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	fino a 10 oltre 10	28,81 25,23
Leasing (6)	fino a 10 da 10 a 50 oltre 50	19,66 16,19 12,75
Credito finalizzato all'acquisto rateale (7)	fino a 2,5 da 2,5 a 10 oltre 10	32,49 23,90 18,18
Mutui (8)	-	10,60

Avvertenza: - Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della meta'.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,48 punti percentuali. Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Apertura di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unita' produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unita' produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(8) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI

GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti i valori del tasso effettivo globale medio praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1996, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

Date le caratteristiche delle statistiche sui tassi d'interesse disponibili al momento dell'emanazione della legge, e' stato necessario istituire una nuova rilevazione, che ha avuto per oggetto i tassi effettivi globali medi relativi alle operazioni di finanziamento, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria ha riguardato le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa e' stata condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie e' stata data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono state incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).

I tassi rilevati si riferiscono ai nuovi rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo" e "altri finanziamenti" e' stato adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" i tassi sono invece riferiti alle consistenze medie di tutte le operazioni in essere nel trimestre.

La commissione di massimo scoperto e' stata oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione, similmente a quanto avviene nell'applicazione dell'analogia legislazione in Francia.

La rilevazione ha interessato l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario; i dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stati stimati sulla base di una rilevazione campionaria.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno analizzato

le segnalazioni ricevute, relative a oltre undici milioni di operazioni, procedendo ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che e' stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - e' composta da 16 tassi che fanno riferimento a 8 categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono state definite considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono state aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo e' risultato contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita', alcune categorie di operazioni sono state evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della nuova segnalazione, i tassi d'interesse riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento a breve termine di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.

Dopo aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.